

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI PASSO CORESE**

CUP: I57H21010720006

CIG: 9701849B0F

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

la Dott.ssa [Anna Petti] nato a [Roma] il [01.03.1966], residente in [Roma], via [Mario Rapisardi], n. [6] in qualità di [Direttore Generale f.f.], dell’Amministrazione [ASL di Rieti], con sede [legale] in [Rieti], via [del Terminillo] n. [42] Codice fiscale e Partita IVA [00821180577], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “*Soggetto Attuatore Esterno*”)

E

L’Ing. [REDACTED]
[REDACTED] n. [502] in qualità di [Amministratore Delegato con Potere di Rappresentanza] dell’impresa [STUDIO INGEGNERIA MAGGI S.r.l] con sede in [Fuggi (FR)], via [via Casavetere] n. [25bis/A], Codice fiscale e Partita IVA [02334940604], capitale sociale € [11.000,00], numero di iscrizione [02334940604] nel Registro delle Imprese di [Frosinone], (in seguito, “*Appaltatore*”);

(in seguito, congiuntamente “*le Parti*”);

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.
- c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare").

- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "CIS") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni").
- h) con Deliberazione del Direttore Generale n. 1144/2022 del 06.12.2022 quest'Azienda ha preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione relativamente al Lotto n. 38 della procedura di gara centralizzata regionale ed ha disposto l'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR [M6C1 1.3] – Ospedali di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) e di Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006) – in favore della società S.G.N. Engineering S.r.l.;
- i) con determinazione dirigenziale n. 349/2023 del 17.03.2023 è stato disposto l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva degli Ospedali di Comunità di Passo Corese (CUP: I57H21010720006) e di Poggio Mirteto (CUP: I47H21007740006) in favore dello Studio Ingegneria Maggi S.r.l.;
- j) l'Appaltatore risulta già selezionato per servizi analoghi nell'ambito della procedura di gara INVITALIA – "Cluster: AQ1 - LAZIO 1 – 10" – e pertanto in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale per l'espletamento dell'incarico;
- k) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

- l) Il Soggetto Attuatore Esterno ha nominato:
- quale RUP degli interventi l'Ing. Antonino Germolè
 - quale supervisori per la progettazione l'Ing. Giovanni Martinazzoli e l'Ing. Andrea Trinetta;
- m) il Responsabile Tecnico del Contratto per l'appaltatore è l'Ing. Claudio Maggi iscritto all'Ordine degli [INGEGNERI] della provincia di [FROSINONE] al n. [752-A], C.F. [MGGCLD63S30A310N], C.F. e P.IVA della Studio Ingegneria Maggi srl [02334940604], con sede in [Via Casavetere, 25 bis/A] a Fiuggi (FR), Codice ATECO [77.1] Iscrizione ente previdenziale [INARCASSA: sede di ROMA, Via Salaria n. 229 - 00199 Roma; matricola n. SI002569];
- n) il RUP ha fornito e consegnato all'appaltatore i dati, le informazioni ed i documenti di indirizzo alla progettazione relativi agli interventi da realizzare;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e hanno valore negoziale.

Articolo 2 - (Oggetto e finalità del Contratto – Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione esecutiva, propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel PNRR [M6C1 1.3] – Ospedale di Comunità di Passo Corese - CUP: I57H21010720006.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti sono stabilite ai sensi degli articoli 23, co. 9 e 26 del Codice dei Contratti, in coerenza con le disposizioni delle Linee Guida A.N.AC. n. 1 nonché in conformità al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "Regolamento") nelle parti ancora vigenti.

L'appaltatore con PEC del 23.02.2023, acquisita al protocollo aziendale n. 14591/23 del 24.02.2023, ha confermato l'applicazione al presente contratto delle condizioni tecniche/economiche di aggiudicazione del citato Accordo Quadro INVITALIA – "Cluster: AQI - LAZIO 1 – 10".

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso la propria sede.

Articolo 3 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, è/sono la/le seguente/i:

- [ING. ██████████], iscritto all'Ordine degli [INGEGNERI] della provincia di ██████████
██████████
Esperto di Edilizia; SOCIO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA' STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL;
- ██████████, iscritto all'Ordine degli [INGEGNERI] della provincia di

[REDACTED]; Esperto in opere STRUTTURALI; SOCIO DELLA SOCIETA' STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL;

- [REDACTED], iscritto all'Ordine degli [INGEGNERI] della provincia di [REDACTED] Esperto in impiantistica MECCANICI; CONSULENTE ESTERNO con il quale verrà appositamente stabilito un rapporto di consulenza per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto;
- [ING [REDACTED] iscritto all'Ordine degli [INGEGNERI] della provincia di [REDACTED] Esperto in impiantistica ELETTRICI; CONSULENTE ESTERNO con il quale verrà appositamente stabilito un rapporto di consulenza per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto;
- [GEOL. [REDACTED], iscritto all'Ordine dei [GEOLOGI DEL LAZIO] al n. [REDACTED] CONSULENTE ESTERNO con il quale verrà appositamente stabilito un rapporto di consulenza per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto;

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 5 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

- *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)*

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente Contratto.

- *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità*

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. L'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 14.

- *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile*

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 6 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso.

Per l'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti i seguenti termini che potranno comunque subire variazioni sulla base delle esigenze del RUP legate al rispetto dei Target/Milestone previsti dal PNRR:

- a. entro [5] giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto, dovrà essere trasmesso il *“Piano delle verifiche e dei controlli”* dell'attività di verifica;
- b. entro [10] giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio dell'esecuzione, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla progettazione redatto in contraddittorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni;

Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal progettista;

- c. entro [10] giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto completare revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga con istanza motivata da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno. Sull'istanza decide il RUP. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle trasmesse con nota prot. n. 14552/23 del 23.02.2023. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto è pari ad € **16.910,92 (sedicimilanovecentodieci/92)**, oltre IVA e oneri di legge.

Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili.

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni

presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

- a. il [100] % ([cento] per cento) del corrispettivo a seguito di [approvazione del Progetto esecutivo con Deliberazione del Direttore Generale], previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore Esterno ed invio dell'Ordinativo Elettronico NSO.

Tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c [REDACTED] Banca: [UNICREDIT [REDACTED]] Gruppo [UNICREDIT], Agenzia: [30314], ABI: [02008], CAB: [74440], CIN: [G], IBAN: [REDACTED].

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome [REDACTED]
- Data e luogo di nascita [REDACTED]
- Indirizzo di residenza [REDACTED]
- Nazionalità: [REDACTED]
- Codice fiscale [REDACTED]

- Cognome e nome [REDACTED]
- Data e luogo di nascita [REDACTED]
- Indirizzo di residenza [REDACTED]
- Nazionalità: [REDACTED]
- Codice fiscale [REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.

Tutte le fatture dovranno essere emesse secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015) ed intestate a ASL RIETI, C.F. e P.I. ASL Rieti: 00821180577, Indirizzo: Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti, PEC: asl.rieti@pec.it, Codice Univoco ASL Rieti: UFX1HE.

Si precisa che in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui alle "Regole tecniche ministeriali V.4.7" alle quali si rimanda.

Le predette fatture dovranno riportare gli estremi del Contratto, le modalità di pagamento, i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, il riferimento all'ordinativo elettronico (c.d. "tripletta NSO"), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) di ogni singola Struttura Sanitaria e la fonte di finanziamento (Fondi PNRR – NextGenerationEU – [M6C1 1.3]).

L'indicazione di tali informazioni è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Articolo 8 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 9 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l'Appaltatore si impegna a produrre garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante Polizza fideiussoria, per un importo pari a € [2.845,00].

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [10] ([dieci]) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

L'Appaltatore ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio della polizza assicurativa professionale contraddistinta al n. [292080354], sottoscritta in data [29.06.2009] rilasciata dalla società/dall'istituto [Assicurazioni Generali S.p.A.] agenzia/filiale di [Fiuggi / 478 00], per un importo pari a € [2.831.500,00].

Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 10 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 11 - (Subappalto)

Per l'esecuzione del presente Contratto l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 12 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' [1] ‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal RUP;
- b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 5 del presente Contratto.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del

Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Articolo 13 - (Esecuzione in danno)

È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 14 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del Codice dei Contratti.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- per accertate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010;
- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 12 del presente Contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti

ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 5, oltre all'applicazione delle penali così come stabilito al precedente articolo 12 del presente Contratto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale e di ordine speciale, previsti dalla vigente normativa.

Articolo 15 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 17 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa

sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine dell'appalto.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 18 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Articolo 19 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 20 - (Controversie e foro competente)

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto, non composte a norma dell'art. 205 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sarà esclusivamente quello di Rieti.

Articolo 21 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Il presente Contratto, composto da n. [21] articoli, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano specificatamente le disposizioni contenute negli artt. da 1 a 21 del presente Contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

ASL di Rieti
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Anna Petti

Studio Ingegneria Maggi S.r.l.
Amministratore Delegato

